

che si adoperi moltissima parte di un corso d'acqua per muovere ruote, le quali gioveranno alle industrie, ma queste ruote agitando l'acqua renderanno, anche senza vero ingombro, difficile e forse impossibile il passaggio dei pesci.

Io non sono pescatore, ma so bene, come sanno tutti, che una parte dei pesci esce, in determinate stagioni, dal mare ed entra nei fiumi per i bisogni della fecondazione e per deporre le ova; se noi loro opponiamo in questi fiumi una corrente agitata e scossa continuamente da ruote, se opponiamo dei salti, noi impediamo ai pesci di rimontare e trovare un asilo proprio per essi.

Si è per questo che altre legislazioni hanno stabilite regole, secondo le quali questi salti debbano esser fatti a gradi, per modo di agevolare il passaggio al pesce che va contro l'acqua.

La formola precisa io non saprei ora presentarla; ma certo vedo la necessità che l'articolo contempa tutti i casi, vietati tutto ciò che nuoce da un lato all'agricoltura e dall'altro alla pesca, affinché, ripeto, esso concili le esigenze diverse e forse rivali.

Nell'articolo ora proposto si vieta di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci e salse, pescaie ed altri apparecchi da pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. Tale proibizione non mi sembra completa.

Noi dobbiamo impedire che vi siano degli ingombri i quali tolgano del tutto il passaggio del pesce, anche se questi ingombri non si chiamino apparecchi da pesca.

Io credo che col proibire ai soli pescatori di nuocere al passaggio del pesce, mentre si permettesse alle industrie, ad un mugnaio, ad un opificio di filatura o di cotoniera di impedire questo passaggio, si farebbe un'opera a mezzo, e perciò opera inane.

FILOPANTI. Signori, è cosa assolutamente necessaria tenere conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Cavalletto.

Mi permettano di svilupparne ulteriormente, ma brevemente le ragioni.

Si tratta di un importante oggetto quale è l'industria meccanica italiana, oggetto assai più importante che la pesca in acqua dolce.

Si sa che dappertutto il principale motore delle industrie è l'acqua corrente: l'Inghilterra è superiore a noi come potenza industriale, perchè ha il vantaggio dell'abbondanza, e del buon mercato del carbone fossile, ma se l'Italia fosse più istruita, e sapesse meglio valersi delle ingenti forze che la natura le ha largite, l'Italia potrebbe superare in industria l'Inghilterra, perchè la forza motrice che ci

danno le nostre acque è di gran lunga superiore a quella che danno in Inghilterra le cave del carbon fossile.

Ora si sa che l'unica maniera di ridurre a forza motrice le acque correnti è quella di attraversare il corso, costringendole a fare un salto che dà movimento ad una ruota idraulica. Una pescaia od altro modo di riparo che sia attraverso ad un fiume o ad un canale è necessariamente e inevitabilmente un mezzo il quale impedisce il passaggio del pesce; quindi io rigetterei questo articolo quale è proposto nella sua semplice redazione, perchè verrebbe a sopprimere la quasi unica forza motrice dell'industria in Italia. Fortunatamente però vi è un modo di ottenere il lodevole anzi necessario scopo cui mira l'articolo proposto dall'onorevole ministro, ed anche la cautela voluta dall'onorevole Cavalletto, con una facilissima, e semplicissima modificazione di redazione. Per esempio, invece di: « altri apparecchi da pesca che possano impedire il passaggio del pesce, » basta il dire: « altri apparecchi da pesca all'oggetto d'impedire, ecc., » insomma togliere le parole: « che possano » e sostituirvi: « all'oggetto di, ecc. »

L'articolo quindi emendato come io lo vorrei, suonerebbe così:

« È vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi, o bacini di acque dolci e salse, pescaie od altri apparecchi di pesca all'oggetto d'impedire del tutto il passaggio del pesce. »

Allora è fuori di dubbio che le pescaie che attraversano i canali all'oggetto di forza motrice, non sono comprese in questo divieto, perchè non vi furono collocate per impedire il passaggio del pesce.

Quindi io propongo, ripeto, che alle parole: « che possono, ecc. » si sostituiscano le altre: « all'oggetto d'impedire, ecc. »

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Le pescaie che servono puramente alla pesca, possono essere accettate, ma bisogna ben guardarsi che in questo divieto non siano comprese le pescaie e le chiuse che servono per la deviazione delle acque pubbliche, le quali hanno poi lo scopo d'impedire la montata del pesce. Noi non dobbiamo sacrificare l'industria per un interesse limitato qual è la pesca.

Io dunque vorrei che l'articolo restasse com'è; ma che vi si facesse un'aggiunta per stabilire che non si deroga punto alle prescrizioni relative alla derivazione delle acque pubbliche.

DE SAINT-BON. Io era perfettamente d'accordo col l'onorevole Cavalletto nel pensare che vi fossero degli inconvenienti a vietare assolutamente le pe-